



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio Entrate, Finanza e Credito**

Via Romagnosi, 9 - 38122 Trento  
Tel. 0461495339 - Fax 0461495409  
e-mail: serv.entrate@pec.provincia.tn.it

Trento, - 5 MAR. 2013

Prot. n. S016/128593/12/5.5

OGGETTO: Circolare n. 1/2013. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2012

*Spett.le*

**Associazione Albergatori della Provincia di Trento**

Via Degasperi, 77  
38123 TRENTO

*Spett.le*

**Gruppo Giovani Albergatori**

Via Degasperi, 77  
38123 TRENTO

*Spett.le*

**Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento**

Via Brennero, 182  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Associazione Contadini Trentini**

Via Bergamo, 26  
38023 CLES (TN)

*Spett.le*

**Associazione Industriali**

Via Degasperi, 77  
38123 TRENTO

*Spett.le*

**Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio**  
Via Solteri, 78  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura**  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO

*Spett.le*

**C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori**  
Via Maccani, 189  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Confesercenti**  
Via Maccani, 207  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Federazione provinciale Scuole Materne**  
Via Degasperi, 34/1  
38123 TRENTO

*Spett.le*

**Federazione Trentina delle Cooperative**  
Via Segantini, 10  
38122 TRENTO

*Spett.le*

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Trento e Rovereto**  
Vicolo Galasso, 19  
38122 TRENTO

*Spett.le*

**Ordine dei Consulenti del Lavoro -  
Consiglio provinciale di Trento**  
Via Maccani, 2011  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Unione Agricoltori**

Via Guardini, 73  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**Unione Contadini**

Via Giusti, 40  
38122 TRENTO

*Spett.le*

**FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)**

Via Solteri, 78  
38121 TRENTO

*Spett.le*

**L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)**

Via Gorizia, 79  
38122 TRENTO

*e, p.c.:* *Spett.le*

**Agenzia delle Entrate**

**Direzione Provinciale di Trento**

Via Brennero, 133  
38121 TRENTO

*e, p.c.:* *Spett.le*

**Guardia di Finanza**

**Comando Regionale Trentino Alto-Adige**

Via Vannetti, 15  
38122 TRENTO

La presente circolare illustra le aliquote IRAP e le altre tipologie di agevolazioni (deduzioni e detrazioni) in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per l'anno di imposta 2012 e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Per facilitarne la lettura, si ritiene utile raggruppare gli argomenti trattati nel seguente sommario:

1. **ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI**
2. **ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2012**
- 2.1 PREMESSA
- 2.2 ALIQUOTE PER SOGGETTI CON ANNO D'IMPOSTA IN CORSO AL 18 MAGGIO 2012
- 2.3 ALIQUOTE PER SOGGETTI CON ANNO D'IMPOSTA NON IN CORSO AL 18 MAGGIO 2012
3. **CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RIDUZIONI D'ALIQUOTA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012**
- 3.1 *Aliquota ordinaria di cui all'art. 16, c. 1, D.Lgs. 446/97*
- 3.1.1 Riduzione generalizzata di 0,46 punti percentuali
- 3.1.2 Ulteriore riduzione di 0,50 o di 0,20 punti percentuali
- 3.1.3 Ulteriore riduzione di 0,46 punti percentuali per i soggetti tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni
- 3.2 *Nuove iniziative produttive*
- 3.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012
- 3.2.2 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con primo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013
- 3.2.3 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2010 e 2011
- 3.3 *Aliquote di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. a), b) e c) D.Lgs. 446/97*
- 3.3.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1, lett. a)
- 3.3.2 Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1, lett. b)
- 3.3.3 Imprese di assicurazione (art. 16, c. 1, lett. c)
- 3.4 *Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi*
- 3.5 *Esenzioni*
- 3.5.1 Onlus
- 3.5.2 Aziende pubbliche di servizi alla persona
4. **DEDUZIONI**
- 4.1 Deduzione del valore nozionale del nuovo capitale proprio (ACE)
- 4.2 Deduzione del salario di produttività
5. **DETRAZIONI**
- 5.1 Detrazione dei finanziamenti alle aziende di promozione turistica ed alle Pro Loco
- 5.2 Detrazione dei contributi agli Enti bilaterali
6. **ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**

## 1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI

Prima di analizzare le aliquote vigenti per il periodo d'imposta 2012, si riportano di seguito le tabelle relative alle aliquote IRAP applicabili nel territorio provinciale negli anni pregressi.

### Aliquote IRAP anni 1998-2007

<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Anno imposta 1998/99</b>	<b>Anno imposta 2000</b>	<b>Anno imposta 2001</b>	<b>Anno imposta 2002</b>	<b>Anni imposta 2003 2004</b>	<b>Anni imposta 2005 2006</b>	<b>Anno imposta 2007</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	1,9%	1,9%	1,5%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione	5,4%	5,4%	5%	4,75%	4,25%	4,25%	4,25%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)	(fino a 40 milioni)	(oltre 40 e fino a 150 milioni)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	Pers.dip: 9,6% Altro pers. 6,6%	Pers.dip.: 3,8%					
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	4,25%	4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Produzione nei comuni inclusi nelle aree phasing out	4,25%	4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	4,25%
Nuove imprese	4,25%	4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Agenzie di viaggio e turismo	4,25%	4,25%	4,25%	3,25%	4,25%	4,25%	4,25%
Alberghi e ristoranti	4,25%	4,25%	4,25%	3,25%	4,25%	4,25%	4,25%
Onlus	4,25%	4,25%	4,25%	3,25%	3,25%	esenti	esenti
Tutti gli altri soggetti	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%

## Aliquote IRAP anno 2008

<b>ALIQUEUTE IRAP ANNO IMPOSTA 2008</b>		
<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Normativa provinciale di riferimento</b>	<b>Aliquote 2008</b>
Soggetti virtuosi	Art. 15, commi da 2 a 8, LP 23/2007 (per i criteri e le modalità di attuazione si veda la delibera G.P. n. 1466 del 6 giugno 2008)	<b>2,98%*</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo (escluse le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001), cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 27, comma 2, LP 20/2005	<b>0,90%</b>
Cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001	Art. 27, comma 3bis, LP 20/2005	<b>1,40%</b>
Amministrazioni pubbliche <b>(metodo retributivo)</b>		<b>8,5%</b>
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	Art. 22, comma 4, LP 11/2006	<b>2,98%*</b>
Nuove imprese	Art. 27, comma 3, LP 20/2005	<b>2,98%*</b>
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	<b>Esenti</b>
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/2007	<b>Esenti</b>
Tutti gli altri soggetti	Art. 15, comma 1, LP 23/2007	<b>3,44%*</b>

\* Le aliquote contrassegnate con l'asterisco sono state riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, L. n. 244/2007

## Aliquote IRAP anno 2009

<b>ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA 2009</b>		
<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Normativa provinciale di riferimento</b>	<b>Aliquote 2009</b>
Riduzione generalizzata per tutti i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che <b>non siano incorsi</b> in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08	Art. 3, commi 1 e 3, LP 2/09	<b>2,98%</b>
Riduzione per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che <b>siano incorsi</b> in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08	Art. 15, comma 1, LP 23/07	<b>3,44%</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 18, comma 3, LP 16/08	<b>0,90%</b>
Amministrazioni pubbliche <b>(metodo retributivo)</b>		<b>8,5%</b>
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	Art. 18, comma 3, LP 16/08	<b>2,98%</b>
Nuove imprese	Art. 18, comma 4, LP 16/08 Art. 27, comma 3, LP 20/05	<b>2,98%</b>
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	<b>Esenti</b>
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/07	<b>Esenti</b>

## Aliquote IRAP anno 2010

<b>ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA 2010</b>		
<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Normativa provinciale di riferimento</b>	<b>Aliquote 2010</b>
Riduzione generalizzata per tutti i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che <b>non siano incorsi</b> in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori <b>(1)</b>	Art. 3, commi 1 e 3, LP 2/09	<b>2,98%</b>
Riduzione per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che <b>siano incorsi</b> in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	Art. 15, comma 1, LP 23/07	<b>3,44%</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 3, comma 2, LP 2/09	<b>0,90%</b>
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)		<b>8,5%</b>
Nuove imprese <b>(2)</b>	Art. 27, comma 3, LP 20/05 Art. 18, comma 4, LP 16/08 Art. 3, comma 3 bis, LP 2/09	<b>2,98%</b>
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/05	<b>Esenti</b>
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/07	<b>Esenti</b>

(1) L'agevolazione spetta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 marzo 2009 e per quello successivo.

(2) L'aliquota agevolata si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi. Pertanto, l'agevolazione spetta sia per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nell'anno 2010, che per quelle a suo tempo intraprese negli anni 2008 e 2009.

**Aliquote IRAP anno 2011**

<b>ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA 2011</b>		
<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Normativa provinciale di riferimento</b>	<b>Aliquote 2011</b>
Nuove imprese (1)	Art. 18, co.4, LP 16/08 Art. 3. co.3 bis, LP 2/09	<b>2,98%</b>
Riduzione generalizzata dello 0,46% dell'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, co. 1 del D.Lgs. n. 446/97 con esclusione dei soggetti indicati negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 15, co.1, LP 23/07 Art. 16, co.1, D.Lgs. 446/97	<b>3,44%</b>
Ulteriore riduzione dello 0,46% dell'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, co.1, del D.Lgs. n. 446/97 per i soggetti tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni, con esclusione di quelli indicati negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 27, co.3, LP 27/10 Art. 16, co.1, D.Lgs. 446/97	<b>2,98%</b>
Riduzione generalizzata dello 0,46% per i soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (2)	Art. 15, co.1, LP 23/07 Art. 16, co.1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97	<b>3,74%</b>
Riduzione dello 0,92% dell'aliquota per i soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che fruiscono delle agevolazioni spettanti alle nuove imprese e/o ai soggetti tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni (2)	Art. 18, co.4, LP 16/08 Art. 3, co.3 bis, LP 2/09 Art. 27, co.3, LP 27/10 Art. 16, co.1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97	<b>3,28%</b>
Banche e altri enti e società finanziari di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 16, co.1-bis, lett. b), D.Lgs. 446/97	<b>4,65%</b>
Imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97	Art. 16, co.1-bis, lett. c), D.Lgs. 446/97	<b>5,90%</b>
<b>ONLUS</b>	Art. 12, co.3, LP 1/05	<b>Esenti</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 3, co.2, LP 2/09	<b>0,90%</b>
Amministrazioni ed enti pubblici (metodo retributivo)	Art. 16, co.2, D.Lgs. 446/97	<b>8,5%</b>
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, co.9, LP 23/07	<b>Esenti</b>

(1) L'aliquota agevolata si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi ai soggetti che intraprendono nuove iniziative produttive sul territorio provinciale negli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione di quelli indicati agli artt. 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione) e al co. 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97 (soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi).

(2) Come disposto alla lettera a), comma 1-bis, art. 16 del D.Lgs. n. 446/97, per i soggetti ivi indicati l'aliquota base nazionale alla quale applicare le agevolazioni provinciali è pari al 4,20%

## 2. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2012

### 2.1 PREMESSA

Uno degli interventi più rilevanti in tema di riduzione d'aliquota IRAP per l'anno 2012 è rappresentato dall'articolo 27, comma 4ter, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto dalla L.P. 16 maggio 2012 n. 9, che prevede, ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, una riduzione dell'aliquota IRAP stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/1997:

a) di 0,5 punti percentuali per le attività economiche rientranti nelle sezioni I e G della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007;

b) di 0,2 punti percentuali per le altre attività economiche”.

Si ricorda a tal fine che la Sezione I di ATECO 2007 riguarda le “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, mentre la Sezione G di ATECO 2007 riguarda le attività “Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”.

Tale agevolazione, per la cui trattazione si rinvia al punto 3.1.2 della presente circolare, è prevista per il periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 2012 (data di entrata in vigore della L.P. anticongiunturale n. 9/2012 che l'ha introdotta). Visto che tale riduzione è cumulabile con le altre agevolazioni d'aliquota vigenti, risulta opportuno riportare distintamente le aliquote IRAP applicabili per i soggetti con periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012 (che beneficeranno di tale agevolazione) rispetto a quelli con periodo d'imposta non in corso a tale data.

### 2.2 ALIQUOTE PER SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 18 MAGGIO 2012

Categorie di contribuenti	Attività economica esercitata	Normativa provinciale di riferimento	Aliquote 2012	Codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2013
soggetti ad aliquota ordinaria art. 16, c.1	attività rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.15,c.1, LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art.27,c.4ter, lett.a), LP 27/10 (-0,50%)	2,94%	A3
	attività diverse da quelle rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.15,c.1, LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art. 27,c.4ter,lett.b),LP 27/10 (-0,20%)	3,24%	A4
soggetti ad aliquota ordinaria art. 16, c.1 tenuti al versamento di contributi CIG	attività rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.15,c.1,LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art. 27,c.4ter,lett.a),LP 27/10 (-0,50%) e con art.27,c.3,LP 27/10 (-0,46%)	2,48%	A5
	attività diverse da quelle rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.15,c.1, LP 23/07 (- 0,46%) cumulata con art.27,c.4ter,lett.b), LP 27/10 (-0,20%) e con art.27,c.3,LP 27/10 (-0,46%)	2,78%	A6
nuove imprese 2012 (1)	attività rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.27quater LP 27/10 (-3%) cumulata con art.27,c.4ter,lett.a), LP 27/10 (-0,50%)	0,40%	A9
	attività diverse da quelle rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.27quater LP 27/10 (-3%) cumulata con art.27,c.4ter,lett.b), LP 27/10 (-0,20%)	0,70%	A10

nuove imprese 2012 <b>tenute al versamento di contributi CIG</b> (1)	attività rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.27quater LP 27/10 (-3%) cumulata con art.27,c.4ter,lett.a), LP 27/10 (-0,50%) e con art.27,c.3, LP 27/10 (-0,46%)	<b>0</b>	<b>A11</b>
	attività diverse da quelle rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.27quater LP 27/10 (-3%) cumulata con art.27,c.4ter,lett.b), LP 27/10 (-0,20%) e con art.27,c.3, LP 27/10 (-0,46%)	<b>0,24%</b>	<b>A12</b>
nuove imprese 2010 e 2011 (1)	attività rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.3,c.3bis,LP 2/09 (-0,92%) cumulata con art.27,c.4ter,lett.a), LP 27/10 (-0,50%)	<b>2,48%</b>	<b>A14</b>
	attività diverse da quelle rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.3,c.3bis,LP 2/09 (-0,92%) cumulata con art.27,c.4ter,lett.b), LP 27/10 (-0,20%)	<b>2,78%</b>	<b>A15</b>
soggetti ad aliquota art. 16, c. 1 bis, lett. a)	attività rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.27quater, c.3,LP 27/10 (-0,46%) cumulata con art.27, c.4ter,lett.a), LP 27/10 (-0,50%)	<b>3,24%</b>	<b>IC1</b>
	attività diverse da quelle rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.27quater,c.3,LP 27/10 (-0,46%) cumulata con art.27, c.4ter,lett.b),LP 27/10 (-0,20%)	<b>3,54%</b>	<b>IC2</b>
soggetti ad aliquota art. 16, c. 1 bis, lett. b)	attività diverse da quelle rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.27,c.4ter,lett.b),LP 27/10 (-0,20%)	<b>4,45%</b>	<b>BA1</b>
soggetti ad aliquota art. 16, c. 1 bis, lett. c)	attività diverse da quelle rientranti nelle Sezioni I e G di ATECO 2007	Art.27,c.4ter,lett.b),LP 27/10 (-0,20%)	<b>5,70%</b>	<b>AS1</b>
settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi		Art.27,c.4bis,LP 27/10 (-1%)	<b>0,90%</b>	<b>A16</b>
ONLUS		Art.12,c.3,LP 1/05	<b>Esenti</b>	<b>E1</b>
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB		Art.15,c.9, LP 23/07	<b>Esenti</b>	<b>E2</b>

(1) L'agevolazione per le nuove imprese si applica ai soggetti che intraprendono nuove iniziative produttive sul territorio provinciale, ad esclusione di quelli indicati agli artt. 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione) e al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 446/97 (soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi).

## 2.3 ALIQUOTE PER SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA NON IN CORSO AL 18 MAGGIO 2012

Categorie di contribuenti	Normativa provinciale di riferimento	Aliquote 2012	Codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2013
Soggetti ad aliquota ordinaria art. 16, c.1 con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	Art.15,c.1,LP 23/07 (-0,46%)	3,44%	A1
Soggetti ad aliquota ordinaria art. 16, c.1 <b>tenuti al versamento di contributi CIG</b> con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	Art.15,c.1,LP 23/07 (-0,46%) cumulata con art.27,c.3,LP 27/10 (-0,46%)	2,98%	A2
Nuove imprese 2012 con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	Art.27quater, LP 27/10 (-3%)	0,90%	A7
Nuove imprese 2012 con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012 e <b>tenute al versamento di contributi CIG</b>	Art.27quater,LP 27/10 (-3%) cumulata con art. 27c.3,LP 27/10 (-0,46%)	0,44%	A8
Nuove imprese 2010 e 2011 con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	Art.3,c.3bis,LP 2/09 (-0,92%)	2,98%	A13
Soggetti ad aliquota art. 16, c.1bis, lett. a) con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	Art.27quinqies, c.3,LP 27/10 (-0,46%)	3,74%	IC
Soggetti ad aliquota art. 16, c.1bis, lett. b) con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	-	4,65%	BA
Soggetti ad aliquota art. 16, c.1bis, lett. c) con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	-	5,90%	AS

### 3. CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RIDUZIONI D'ALIQUOTA PER L'ANNO 2012

La Provincia ha previsto nel corso degli anni la variazione delle aliquote del tributo con diversi interventi legislativi. Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle agevolazioni relative all'anno d'imposta 2012, distinte per tipologia di aliquota applicabile.

#### 3.1 ALIQUOTA ORDINARIA DI CUI ALL'ART. 16, C. 1, D.LGS. 446/97

Per quanto riguarda l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97, che a livello statale è fissata nella misura del 3,90%, si riportano di seguito le riduzioni, tra loro cumulabili, previste dal legislatore provinciale.

##### 3.1.1 Riduzione generalizzata di 0,46 punti percentuali

L'articolo 15, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, ha previsto che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 l'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusione dei soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è ridotta di 0,46 punti percentuali".

Si tratta di una riduzione generalizzata, in vigore a decorrere dall'anno di imposta 2011, che non necessita di particolari chiarimenti.

### 3.1.2 Ulteriore riduzione di 0,50 o di 0,20 punti percentuali

L'articolo 27, comma 4ter, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto dall'articolo 3 della L.P. 16 maggio 2012 n. 9, ha previsto che per il periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 2012, ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, "l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta:

a) di 0,5 punti percentuali per le attività economiche rientranti nelle sezioni I e G della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007;

b) di 0,2 punti percentuali per le altre attività economiche".

La predetta riduzione, introdotta dalla legge provinciale anticongiunturale n. 9/2012, prevede misure differenziate in relazione all'attività esercitata. Si ricorda a tal fine che la Sezione I di ATECO 2007 riguarda le "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione", mentre la Sezione G di ATECO 2007 riguarda le attività "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli".

I soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare o comunque in corso alla data del 18 maggio 2012 potranno cumulare la presente riduzione con quella generalizzata di 0,46 punti percentuali. In tal caso, saranno applicabili le seguenti aliquote:

Soggetti ad aliquota ordinaria (art. 16, c. 1) con periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
Esercenti attività economiche delle Sezioni I e G	<b>2,94%</b>	<b>A3</b>
Esercenti attività economiche diverse dalle Sezioni I e G	<b>3,24%</b>	<b>A4</b>

Invece, i soggetti con periodo di imposta **non in corso** alla data del 18 maggio 2012, non potendo beneficiare della predetta riduzione, applicheranno la seguente aliquota, a prescindere dalla Sezione Ateco 2007 di appartenenza:

Soggetti ad aliquota ordinaria (art. 16, c. 1) con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
	<b>3,44%</b>	<b>A1</b>

### 3.1.3 Ulteriore riduzione di 0,46 punti percentuali per i soggetti tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni

In base all'art. 27, comma 3, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, con esclusione dei soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è ridotta di ulteriori 0,46 punti percentuali nei confronti dei soggetti passivi tenuti al versamento di contributi per la cassa integrazione guadagni".

Visto il contenuto generale della disposizione, sono agevolabili i soggetti tenuti al versamento di contributi sia per la cassa integrazione ordinaria che per quella straordinaria. Non rientra nell'agevolazione invece la CIG in deroga.

L'obiettivo della norma è quello di agevolare le aziende che sostengono costi utili a garantire ai propri dipendenti, ricorrendone i presupposti, l'accesso all'ammortizzatore sociale della cassa integrazione. Pertanto per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'azienda abbia

almeno un dipendente in relazione al quale debba effettivamente versare il relativo contributo. Non potranno, quindi, beneficiare dell'agevolazione le aziende che, sebbene operanti in un settore per cui è prevista la CIG, non sono tenute ad effettuare alcun versamento perché senza dipendenti o con soli dipendenti esclusi dalla CIG.

Anche la predetta agevolazione è cumulabile con quella di cui al precedente punto 3.1.2, purché ovviamente il periodo d'imposta sia in corso alla data del 18 maggio 2012.

Saranno quindi applicabili le seguenti aliquote, in relazione all'attività economica esercitata:

Soggetti ad aliquota ordinaria (art. 16, c. 1) con periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012 e tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
Esercenti attività economiche delle Sezioni I e G	<b>2,48%</b>	<b>A5</b>
Esercenti attività economiche diverse dalle Sezioni I e G	<b>2,78%</b>	<b>A6</b>

Invece, i soggetti tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni con periodo di imposta **non in corso** alla data del 18 maggio 2012 applicheranno la seguente aliquota, a prescindere dalla Sezione Ateco 2007 di appartenenza:

Soggetti ad aliquota ordinaria (art. 16, c. 1) tenuti al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
	<b>2,98%</b>	<b>A2</b>

### 3.2 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Visto che le agevolazioni IRAP per le nuove iniziative produttive spettano per più periodi d'imposta, occorre distinguere le normative provinciali applicabili per il periodo d'imposta 2012 in relazione all'anno di inizio attività sul territorio provinciale.

#### 3.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012

L'articolo 27 quater della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'art. 11 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, prevede che *“Per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2012 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è concessa una riduzione d'aliquota IRAP pari a tre punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione d'aliquota prevista da quest'articolo si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi”*

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti indicati nell'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 446/97 (soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi, banche e altri enti e società finanziari, e imprese di assicurazione).

Inoltre, per espressa previsione normativa, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

Pertanto, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nel 2012 beneficeranno, per l'anno di imposta 2012, dell'aliquota IRAP di base dello 0,90 per cento sulla quale applicheranno le ulteriori riduzioni previste dalla normativa provinciale, e segnatamente l'ulteriore riduzione di 0,20 o 0,50 punti percentuali a seconda dell'attività economica esercitata ai

sensi dell'art. 27, comma 4ter della L.P. 27/2010, nonchè, ove spettante, l'ulteriore riduzione di 0,46 punti percentuali se tenute al versamento di contributi per la cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della L.P. 27/2010.

Saranno quindi applicabili le seguenti aliquote, in relazione all'attività economica esercitata:

Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
Esercenti attività economiche delle Sezioni I e G	<b>0,40%</b>	<b>A9</b>
Esercenti attività economiche diverse dalle Sezioni I e G	<b>0,70%</b>	<b>A10</b>

Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012 e tenute al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
Esercenti attività economiche delle Sezioni I e G	<b>0%</b>	<b>A11</b>
Esercenti attività economiche diverse dalle Sezioni I e G	<b>0,24%</b>	<b>A12</b>

Invece, le nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con periodo di imposta **non in corso** alla data del 18 maggio 2012 applicheranno le seguenti aliquote, a prescindere dalla Sezione Ateco 2007 di appartenenza:

	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	<b>0,90%</b>	<b>A7</b>
Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012 e tenute al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni	<b>0,44%</b>	<b>A8</b>

### 3.2.2 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con primo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013

L'articolo 12, comma 2, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 prevede che *“A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale”*.

La particolare agevolazione prevista dal legislatore provinciale, rappresentata dall'azzeramento dell'aliquota IRAP per un quinquennio in favore delle nuove iniziative produttive, potrebbe già rendersi applicabile alle nuove iniziative produttive che, pur intraprese sul territorio provinciale nell'anno 2012, abbiano il primo periodo d'imposta che prosegue oltre il 31 dicembre 2012 risultando così in corso alla data del 1° gennaio 2013.



In tale eventualità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nel 2012 con primo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 beneficeranno per un quinquennio dell'aliquota zero (agevolazione ex art. 12, comma 2, L.P. 25/2012) in quanto più favorevole della riduzione di tre punti percentuali (agevolazione ex art. 27quater L.P. 27/2010).

### 3.2.3 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2010 e 2011.

L'articolo 3, comma 3 bis, della L.P. 28 marzo 2009, n. 2, prevede che *“Per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 2,98 per cento. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale. L'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i due successivi”*.

Il comma 3 dell'art. 27 quater della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 stabilisce che *“L'articolo 3, comma 3 bis, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, resta applicabile, limitatamente al triennio di decorrenza ivi stabilito, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale prima dell'anno 2012”*.

Pertanto, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale negli anni 2010 e 2011 beneficeranno, per l'anno di imposta 2012, dell'aliquota IRAP di base del 2,98 per cento sulla quale applicheranno l'ulteriore riduzione di 0,20 o 0,50 punti percentuali a seconda dell'attività economica esercitata laddove il periodo d'imposta risulti in corso alla data del 18 maggio 2012.

Saranno quindi applicabili le seguenti aliquote, in relazione all'attività economica esercitata:

Nuove iniziative produttive intraprese nel 2010 e 2011 con periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
Esercenti attività economiche delle Sezioni I e G	<b>2,48%</b>	<b>A14</b>
Esercenti attività economiche diverse dalle Sezioni I e G	<b>2,78%</b>	<b>A15</b>

Invece, le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2010 e 2011 con periodo di imposta **non in corso** alla data del 18 maggio 2012 applicheranno la seguente aliquota, a prescindere dalla Sezione Ateco 2007 di appartenenza:

Nuove iniziative produttive intraprese nel 2010 e 2011 con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
	<b>2,98%</b>	<b>A13</b>

### 3.3 ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 16, C. 1-BIS, LETT. A), B) E C) D.LGS. 446/97

Si ricorda che il legislatore nazionale (articolo 23, comma 5, lett. a), del decreto legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011) ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/97, prevedendo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, le seguenti tre nuove aliquote:

- aliquota del 4,20 per cento per i soggetti di cui all'articolo 5 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- aliquota del 4,65 per cento per i soggetti di cui all'articolo 6 (banche ed altri enti e società finanziari);
- aliquota del 5,90 per cento per i soggetti di cui all'articolo 7 (imprese di assicurazione).

Per ciascuna delle predette tipologie di soggetti passivi, si evidenziano di seguito le aliquote IRAP applicabili per il periodo d'imposta 2012 sul territorio provinciale

### 3.3.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1, lett. a)

In relazione ai predetti soggetti passivi, l'articolo 27 quinquies, comma 3, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ha previsto che "A decorrere dal periodo di imposta in corso il 1° gennaio 2012 la riduzione d'aliquota prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 23 del 2007 si applica anche all'aliquota IRAP prevista dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997"

Conseguentemente, ai soggetti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, è stata estesa a regime la riduzione generalizzata di 0,46 punti percentuali (in virtù dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, della L.P. 23/2007). Pertanto, tali soggetti beneficeranno, per l'anno di imposta 2012, dell'aliquota IRAP di base del 3,74% sulla quale applicheranno, in caso di periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012, l'ulteriore riduzione di 0,20 o 0,50 punti percentuali a seconda dell'attività economica esercitata ai sensi dell'art. 27, comma 4ter della L.P. 27/2010.

Saranno quindi applicabili le seguenti aliquote, in relazione all'attività economica esercitata:

Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori con periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
Esercenti attività economiche delle Sezioni I e G	3,24%	IC1
Esercenti attività economiche diverse dalle Sezioni I e G	3,54%	IC2

Invece, le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2010 e 2011 con periodo di imposta **non in corso** alla data del 18 maggio 2012 applicheranno la seguente aliquota, a prescindere dalla Sezione Ateco 2007 di appartenenza:

Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori con periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
	3,74%	IC



I soggetti che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs. 446/97 non potranno beneficiare per il periodo d'imposta 2012 della riduzione di 0,46 punti percentuali prevista dall'articolo 27, comma 3, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 per chi è tenuto al versamento di contributi per la Cassa integrazione guadagni. Tale agevolazione era stata loro concessa per il periodo d'imposta 2011 sulla base della nota interpretativa del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale (prot. 15178/2011 del 6 settembre 2011) secondo cui, in assenza di un espresso intervento legislativo delle regioni e province autonome sulle nuove aliquote di cui all'art. 16, comma 1-bis, le variazioni d'aliquota ordinaria adottate in passato da regioni e province autonome potevano essere applicate in automatico sulle predette nuove aliquote. Visto che la Provincia autonoma di Trento non aveva previsto, con riferimento all'esercizio 2011, alcuna variazione di tali nuove aliquote, in conformità alla linea interpretativa del ministero, risultava applicabile per il periodo d'imposta 2011 sia la riduzione generalizzata di 0,46 punti percentuali che l'ulteriore riduzione di 0,46 punti per i soggetti tenuti al versamento di contributi CIG. Tale automatismo viene però meno per l'esercizio 2012 a fronte dell'espresso intervento del legislatore provinciale (comma 3 dell'art. 27 quinquies della L.P. 27/2010) sull'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs. 446/97.

### 3.3.2 Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1, lett. b)

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (banche ed altri enti e società finanziari) sull'aliquota nazionale del 4,65 per cento per cento sarà applicabile, nel caso di periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012, la riduzione di 0,20 punti percentuali prevista dall'articolo 27, comma 4ter, della L.P. 27/2010 per esercenti attività economiche diverse da quelle rientranti nelle sezioni I e G della classificazione ATECO 2007.

Conseguentemente, queste saranno le aliquote applicabili:

Banche e altri enti e società finanziari	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
Periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012	<b>4,45%</b>	<b>BA1</b>
Periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	<b>4,65%</b>	<b>BA</b>

### 3.3.3 Imprese di assicurazione (art. 16, c. 1, lett. c)

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (imprese di assicurazione) sull'aliquota nazionale del 5,90 per cento per cento sarà applicabile, nel caso di periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012, la riduzione di 0,20 punti percentuali prevista dall'articolo 27, comma 4ter, della L.P. 27/2010 per esercenti attività economiche diverse da quelle rientranti nelle sezioni I e G della classificazione ATECO 2007.

Conseguentemente, queste saranno le aliquote applicabili:

Imprese di assicurazione	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
Periodo d'imposta in corso al 18 maggio 2012	<b>5,70%</b>	<b>AS1</b>
Periodo d'imposta <b>non in corso</b> al 18 maggio 2012	<b>5,90%</b>	<b>AS</b>

### 3.4 SETTORE AGRICOLO E COOPERATIVE DELLA PICCOLA PESCA E LORO CONSORZI

L'articolo 27, comma 4bis, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ha previsto che "Per i periodi d'imposta in corso il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2013 l'aliquota dell'IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,90 per cento".

Conseguentemente, l'aliquota applicabile per il periodo d'imposta 2012 sarà la seguente:

Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Aliquota	Codice agevolazione da inserire nel Modello IRAP 2013
	<b>0,90%</b>	<b>A16</b>

### 3.5 ESENZIONI

#### 3.5.1 Onlus

Si ricorda che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**). Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2013 è **E1**.

#### 3.5.2 Aziende pubbliche di servizi alla persona

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 sono esentate dal pagamento dell'IRAP anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2013 è **E2**.

## 4. DEDUZIONI

Oltre alle riduzioni d'aliquota esposte in precedenza, il legislatore provinciale ha previsto per l'anno di imposta 2012 anche agevolazioni IRAP nella forma di deduzioni dalla base imponibile, illustrate nei successivi punti 4.1 e 4.2.

Il Modello di dichiarazione IRAP 2013 contiene, nei rigli del Quadro IR di ripartizione della base imponibile, un'apposita colonna (colonna n. 4) in cui indicare gli importi di tali deduzioni. Non risultando alcuna preclusione normativa al riguardo, le due deduzioni (del nuovo capitale proprio e del salario di produttività), sussistendo i requisiti prescritti per poterne beneficiare, sono tra loro potenzialmente cumulabili.

### 4.1 Deduzione del valore nozionale del nuovo capitale proprio (ACE)

L'articolo 27 ter della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ha previsto che:

*"1. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai soggetti passivi titolari di reddito d'impresa che applicano le aliquote stabilite dall'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia pari all'importo corrispondente al rendimento nozionale, come definito dal comma 2 di quest'articolo, del nuovo capitale proprio, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).*

*2. Il rendimento nozionale è determinato applicando al nuovo capitale proprio l'aliquota percentuale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale entro il mese di febbraio di ogni anno in misura non superiore ai rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici aumentabili di tre punti percentuali.*

*3. Per gli apporti di nuovo capitale proprio effettuati negli anni 2012 e 2013 la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 può elevare la deduzione di cui al comma 1 fino a tre volte per un periodo non superiore a quattro anni".*

La Giunta provinciale, con deliberazione del 24 febbraio 2012, n. 318 (pubblicata nel b.u. 10 aprile 2012, n. 15) ha stabilito per il 2012 la percentuale del 19,83% da applicare al nuovo capitale proprio per la determinazione dell'importo deducibile dalla base imponibile IRAP.

Per quanto riguarda la determinazione del nuovo capitale proprio, per espressa previsione normativa occorre fare diretto ed esclusivo riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 (*Aiuto alla crescita economica - ACE*) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ed ai relativi provvedimenti attuativi (Decreto 14 marzo 2012).

L'unica differenza rispetto al meccanismo di deduzione dal reddito d'impresa previsto dall'articolo 1 del DL 201/2011 (ACE), consiste nel fatto che ai fini della deduzione IRAP, al "nuovo capitale proprio" quantificato sulla base della normativa nazionale sopra citata non va applicato il coefficiente del 3%, ma occorre applicare l'aliquota percentuale stabilita dalla Giunta provinciale, pari per il 2012 al 19,83%, in modo da determinare l'importo - corrispondente al rendimento nozionale - deducibile dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia di Trento.

Infine, nel caso di soggetti che nell'anno di imposta 2012 hanno esercitato l'attività nel territorio di più regioni o province autonome e che ripartiscono la base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 446/97, sarà deducibile dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia di Trento il 19,83% dell'importo corrispondente al "nuovo capitale proprio" determinato ai sensi dell'articolo 1 del DL 201/2011 ragguagliato al rapporto tra il valore della produzione IRAP dovuta alla Provincia di Trento ed il valore della produzione IRAP complessivo.

## 4.2 Deduzione del salario di produttività

L'articolo 27 sexies della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ha previsto che: *"Ai sensi dell'articolo 22, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", per il 2012 si dispone la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 (Contrattazione aziendale) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*.

Si riportano, di seguito le norme richiamate dal legislatore provinciale:

- l'art. 22, comma 7, della Legge n. 183/2011 dispone che *"Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*;

- l'art. 26 del DL 98/2011 a sua volta prevede che *"Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione"*.

Il richiamo alla normativa nazionale comporta per l'anno di imposta 2012 un perfetto parallelismo tra requisiti per beneficiare della tassazione agevolata ai fini IRPEF in favore del dipendente e requisiti per beneficiare della deduzione IRAP per l'azienda.

Per l'anno di imposta 2012 sarà quindi deducibile dalla base imponibile IRAP dovuta alla Provincia di Trento l'importo corrispondente alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione dei contratti aziendali o territoriali di produttività di cui al citato art. 26

del DL 98/2011. A tal fine, la deduzione IRAP è soggetta ai medesimi limiti (individuali e di reddito) fissati per l'anno 2012 dall'art. 1 del DPCM 23 marzo 2012, e cioè "entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi annui per dipendente, con esclusivo riferimento al settore privato, e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del DL 93/2008".

Premesso che la deducibilità IRAP riguarda le sole retribuzioni di produttività aventi i requisiti per la tassazione agevolata ai fini IRPEF, si forniscono di seguito i seguenti ulteriori chiarimenti applicativi:

- non è ammessa la deduzione delle retribuzioni di produttività corrisposte ai dipendenti del settore privato il cui costo del lavoro sia già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale (il riferimento è all'art. 11 del D.Lgs. 446/97, che prevede l'integrale deducibilità IRAP delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro); è evidente, infatti, che non è possibile consentire la deduzione IRAP di una quota parte della retribuzione, laddove l'intera retribuzione di quel dipendente sia già per legge integralmente deducibile dall'IRAP;

- per tutti gli altri dipendenti, la deduzione delle retribuzioni di produttività è cumulabile con le deduzioni previste ai fini IRAP dal legislatore nazionale (sia quelle analitiche che quelle forfetarie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 446/97) nel limite del costo del lavoro complessivamente sostenuto dall'azienda per il singolo dipendente;

- la deduzione delle retribuzioni di produttività è ammessa, laddove sussistano tutti i requisiti previsti dal DPCM 23 marzo 2012, anche se il lavoratore ha rinunciato alla tassazione agevolata ai fini IRPEF, optando per la tassazione ordinaria..

- per i soggetti che nell'anno di imposta 2012 hanno esercitato l'attività nel territorio di più regioni o province autonome e che ripartiscono la base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 446/97, è deducibile dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia di Trento l'importo corrispondente alle retribuzioni di produttività (nei limiti previsti dal DPCM 23 marzo 2012 per la tassazione agevolata IRPEF) corrisposte nel 2012 ai soli dipendenti del settore privato addetti con continuità a stabilimenti, cantieri uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio provinciale;

- per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, la deduzione spetta per il periodo d'imposta 2012/2013.



La deduzione IRAP delle retribuzioni di produttività di cui all'art. 27 sexies della L.P. 27/2010, che opera per il solo anno 2012 e negli stessi limiti (individuali e di reddito) previsti a livello nazionale ai fini della detassazione IRPEF, va tenuta nettamente distinta dalla deduzione IRAP delle retribuzioni di produttività prevista dal legislatore provinciale nell'art. 12, comma 3, della LP 25/2012 (legge finanziaria provinciale 2013) che opera per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per i due successivi, e che prevede limiti individuali (5.000 euro per dipendente) nettamente superiori a quelli previsti per la detassazione IRPEF, prescindendo del tutto da limiti di reddito di lavoro dei percipienti.

## 5. DETRAZIONI

Oltre alle riduzioni d'aliquota ed alle deduzioni esposte in precedenza, il legislatore provinciale ha previsto per l'anno di imposta 2012 anche agevolazioni IRAP nella forma di detrazioni dall'imposta, illustrate nei successivi punti 5.1 e 5.2.

Il Modello di dichiarazione IRAP 2013 contiene, nei rigli del Quadro IR di ripartizione della base imponibile, un'apposita colonna (colonna n. 9) in cui indicare gli importi di tali detrazioni. Non risultando alcuna preclusione normativa al riguardo, le due detrazioni (dei finanziamenti alle aziende di promozione turistica e alla Pro Loco e dei contributi agli enti

bilaterali), sussistendo i requisiti prescritti per poterne beneficiare, sono tra loro potenzialmente cumulabili.

## 5.1 Detrazione dei finanziamenti alle aziende di promozione turistica ed alle Pro Loco

L'articolo 27 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ha previsto che:

*"1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.*

*2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica".*

La disposizione è stata attuata con la deliberazione della Giunta provinciale 24 febbraio 2012, n. 316 (pubblicata nel b.u. 6 marzo 2012, n. 10). Si riportano, di seguito, i chiarimenti più importanti stabiliti dalla predetta deliberazione.

Dal punto di vista soggettivo, potenziali beneficiari della detrazione sono tutti i soggetti passivi IRAP del settore privato (restano infatti esclusi i soli soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e)-bis del D.Lgs. 446/97, rappresentati dalle pubbliche amministrazioni).

Dal punto di vista oggettivo è detraibile, nel limite dello 0,46% del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale, il 50% dell'importo dei finanziamenti erogati nel periodo d'imposta ai seguenti soggetti:

- **Aziende per il turismo** (A.p.t.), ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della LP 8/2002;
- **Consorzi turistici di associazioni pro loco** (Consorzi) operanti negli ambiti ove non sia riconosciuta alcuna A.p.t., ai sensi dell'articolo 12 quater, comma 3 della LP 8/2002.

Ai sensi del punto 3 dell'allegato alla citata deliberazione attuativa, le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione sono le seguenti:

- a) **finanziamenti a titolo di liberalità o contributo**, ivi compresi i contributi in c/esercizio dovuti dai soci delle società cooperative, delle società consortili e dei consorzi, nonché le quote associative annuali delle associazioni;
- b) **corrispettivi a fronte della partecipazione a iniziative e progetti di marketing e comunicazione** ammissibili a finanziamento provinciale ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies della LP 8/2002.

Risultano pertanto esclusi dalle tipologie che danno diritto all'agevolazione i corrispettivi versati a fronte della prestazione, da parte delle A.p.t. e dei Consorzi, di servizi individuali non rientranti nelle attività di cui alla precedente lettera b).

Inoltre, ai sensi del punto 5 dell'allegato alla predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 316/2012, i finanziamenti oggetto della detrazione IRAP devono rientrare in un limite minimo di significatività annuale, ottenuto anche dalla somma di distinti finanziamenti erogati a uno o più soggetti di cui al punto 3) (APT e Consorzi di associazioni Pro Loco). Per i soggetti passivi IRAP con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il limite minimo di significatività andrà verificato con riferimento ai finanziamenti erogati nel corso del periodo d'imposta.

I limiti sono differenziati a seconda dell'appartenenza dei beneficiari al settore turistico in senso stretto o allargato, ossia:

**limite di 1.000,00 euro annui** per i soggetti la cui attività è caratterizzata dai seguenti Codici Ateco 2007:  
49.39.01 Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie;  
55.1 Alberghi e strutture simili;  
55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (ad es. villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna...);  
55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;  
79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse.

**limite di 250,00 euro annui** per i restanti soggetti.

Infine, il punto 6 dell'allegato deliberazione di Giunta provinciale n. 316/2012 prevede in capo alle APT ed ai Consorzi Pro Loco una serie di obblighi di conservazione e comunicazione dati. In particolare, è previsto che tali soggetti comunicano al servizio provinciale competente in materia di turismo, in sede di rendicontazione per il saldo dei finanziamenti provinciali prevista entro il 30 giugno, il totale dei versamenti ricevuti l'anno precedente suddivisi nelle categorie di cui al precedente punto 5. La modulistica per la presentazione dei dati sarà all'interno di quella più generale di rendicontazione del saldo del finanziamento provinciale. Gli stessi soggetti sono inoltre obbligati alla conservazione dei dati atti a dimostrare l'effettuazione dei singoli versamenti. La conservazione è obbligatoria per almeno un quinquennio a partire dall'anno successivo al versamento.

## 5.2 Detrazione dei contributi agli Enti bilaterali

L'articolo 27, comma 4, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, ha previsto che: *“Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione d'imposta disciplinata da questo comma”*.

Anche tale detrazione incontra il limite dello 0,46% del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Va precisato che è detraibile il 90% dell'importo del contributo che risulta a carico dell'azienda (non quindi la quota a carico del lavoratore).

I criteri per individuare gli enti bilaterali che rientrano nel campo applicativo della norma provinciale sono stati definiti con la deliberazione di Giunta provinciale del 24 febbraio 2012, n. 276, che ha stabilito:

“1) che l'agevolazione IRAP di cui al comma 4 dell'articolo 27 della L.P. n. 27 del 27.12.2010, così come modificato dall'articolo 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, sia riconosciuta a favore dei datori di lavoro iscritti agli enti bilaterali che garantiscono gli interventi di cui all'articolo 19, lettere a), b) e c), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2) di individuare, con propri successivi provvedimenti, gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione IRAP, previa presentazione di specifica istanza al Servizio Lavoro, cui sia allegata la seguente documentazione:

a) copia dello Statuto e del regolamento interno approvato dall'ente, da cui risulti la destinazione di parte delle proprie risorse al sostegno al reddito di cui al punto 1. nei confronti dei lavoratori delle imprese associate;

b) copia della convenzione stipulata dall'ente con l'Inps per l'attivazione dell'intervento di cui al punto 1.;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, completa dei riferimenti normativi o contrattuali, da cui risulti la misura di contribuzione a carico dell'impresa associata all'ente riservata al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori.

3) di disporre che l'ente bilaterale si impegni, nella suddetta istanza, a rendicontare al Servizio Entrate, Finanza e Credito l'entità complessiva dei contributi associativi versati dalle imprese associate nel corso dell'anno solare, destinati agli strumenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 19 lettere a), b) e c) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed a conservare tale documentazione, per eventuali richieste dell'amministrazione fiscale, per almeno un quinquennio dall'anno successivo a quello di contribuzione. I provvedimenti di riconoscimento degli enti bilaterali sono condizione necessaria per la fruizione, da parte delle imprese associate, del beneficio della detrazione fiscale. Tale detrazione spetta, con riferimento ai periodi di imposta previsti dalla disposizione provinciale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento dell'ente bilaterale".

Alla data del 31 dicembre 2012 nessun Ente bilaterale ha presentato istanza presso il Servizio Lavoro della Provincia di Trento per ottenere il provvedimento di riconoscimento necessario per consentire la fruizione da parte delle imprese associate della detrazione IRAP, **per cui per l'esercizio 2012 non risultano Enti bilaterali che danno diritto all'applicazione della detrazione in oggetto.**

Eventuali successivi provvedimenti di Giunta provinciale relativi al riconoscimento di Enti bilaterali che soddisfano i requisiti di cui all'art. 27, comma 4, della LP 27/2010, adottati a seguito di presentazione al Servizio Lavoro della specifica istanza di cui alla deliberazione n. 276/2012, saranno prontamente comunicati alle associazioni di categoria del settore interessato e pubblicati sul sito di Trentino Riscossioni Spa, ma daranno diritto alla fruizione della detrazione IRAP del 90% del contributo versato solo a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del relativo provvedimento di Giunta.

## 6. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

La normativa provinciale, le circolari provinciali, le aliquote ed altre informazioni relative all'IRAP sono disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, seguendo il percorso "Tributi e oneri – Provinciali - Irap".

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
- dott.ssa Paola Pisante -

EM